

**OGGETTO: IMPOSTE E TASSE Divieto pubblicità giochi d'azzardo : modifica del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni "**

L'assessore Umberto Lago, presenta la seguente proposta di deliberazione:

Il gioco d'azzardo può avere effetti devastanti.

Circa un milione di italiani, di cui almeno 500.000 giovani, soffrono di GAP (Gioco d'Azzardo Patologico o "ludopatia") che costituisce una vera e propria patologia, una dipendenza che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbe essere inserita nei "livelli essenziali di assistenza" in modo tale da garantire un percorso di prevenzione, cura e riabilitazione per coloro che ne sono divenuti dipendenti.

Parliamo di una emergenza sociale con conseguenze a volte disastrose che sottrae ai consumi ordinari o addirittura di prima necessità, una enorme massa di denaro delle famiglie.

Riteniamo che debba essere trattata al pari di altre dipendenze (es. tabagismo), per le quali la legislazione prevede un esplicito divieto di propaganda pubblicitaria e la devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative ad un apposito capitolo di spesa del Ministero della Salute finalizzato alla prevenzione di tali patologie.

Alla Camera dei Deputati esiste depositata una proposta di legge tesa ad introdurre nell'ordinamento italiano un divieto assoluto di ogni forma di spot e pubblicità di tutti i giochi, delle scommesse e delle lotterie autorizzate dall'autorità pubblica: trattasi infatti di pubblicità ingannevole dal momento che, per la legge dei grandi numeri, più a lungo un giocatore spende denaro, più ne perderà.

In attesa di un intervento legislativo, il Comune può già muoversi modificando il proprio "*Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari*" introducendo il divieto di ogni forma di pubblicità del gioco d'azzardo nel territorio comunale.

Ciò premesso;

Visti:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e l'art. 50 della Legge n. 449/1997 che riconoscono la potestà regolamentare del Comune in materia tributaria;
- l'art.7 del Testo Unico degli Enti locali che attribuisce autonomia regolamentare in materia di esercizio delle proprie funzioni;
- visto il Regolamento di cui sopra approvato dal Consiglio Comunale l' 8 marzo 2007, n.11 e successive modifiche.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del Ragioniere Capo, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.  
Addì, Il Responsabile del Servizio f.to ZAVAGNIN"

"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.  
Addì, Il Ragioniere Capo f.to .BELLESIA"

La Giunta Comunale sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“IL CONSIGLIO COMUNALE*

### *D E L I B E R A*

1) di abrogare l'art. 18 del vigente *“Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari”* sostituendolo con il seguente:

#### **ART.18 – Divieti di propaganda pubblicitaria e responsabilità del Comune**

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430](#); le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del [codice civile](#), o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' [articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), e successive modificazioni; lotterie nazionali.
  2. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi gioco, scommessa e lotteria soggetti ad autorizzazione dell'autorità pubblica, è vietata.
  3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.
  4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.
  5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.
  6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.
- 2) di trasmettere il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo, al Ministero delle Finanze, per il controllo di legittimità previsto dall'articolo 52, 4° comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e per la relativa pubblicazione.

